

**COMUNE DI SAN NICOLAMANFREDI**  
**-PROVINCIA DI BENEVENTO-**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**VERBALE N. 21**

**OGGETTO: PEF 2021 - PRESA D'ATTO E VALIDAZIONE - TARIFFE ANNO 2021**

L'ANNO DUEMILAVENTUNO IL GIORNO VENTITRE DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 15:30 NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI INVITO DIRAMATO DAL SINDACO IN DATA 17.06.2021 PROT.N.4744, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE; PRESIEDE L'ADUNANZA IL SINDACO Dr. FERNANDO ERRICO .

DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO PRESENTI N. 10 E ASSENTI SEBBENE INVITATI N. 3 COME SEGUE:

	PRES/ASS		PRES/ASS
ERRICO FERNANDO	PRESENTE	LA TORELLA FIORENZO	PRESENTE
CAPOBIANCO ANGELO	PRESENTE	GUARENTE RINO EMIDDIO	PRESENTE
CIAMPA NICO	PRESENTE	LEONE VERNILLO ARTURO	ASSENTE
COVIELLO GIOVANNA	PRESENTE	PALATELLA MAURIZIO	ASSENTE
PETRUCCIANO ANTONELLO	ASSENTE	IULIANO MONICA	PRESENTE
IULIANO PIETRO	PRESENTE	POLITANO PAOLO	PRESENTE
FIGLIORE CARMINE	PRESENTE		

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

DEGLI ASSESSORI ESTERNI PRESENTI IN AULA:

MARIA PANICO RISULTA PRESENTE

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA, APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE A DELIBERARE SUL SEGUENTE ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Parere favorevole per la regolarità' tecnica (Ex art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)	Il responsabile dell'area finanziaria e tributaria F.to Eva Grusso
--	---

Parere favorevole per la regolarità' contabile (Ex art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)	Il responsabile dell'area Regolarita' contabile F.to Eva Grusso
--	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 16tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 - in data 23.06.2021 il quale all'articolo 17 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Nicola Manfredi , risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato **Ambito Territoriale Ottimale Benevento** ;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 138.033,00;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad 476.815,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con determinazione n. 81 del 04/06/2021 l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato **Ambito Territoriale Ottimale Benevento**, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di San Nicola Manfredi è complessivamente pari ad € 614.848,00;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ente di governo denominato **Ambito Territoriale Ottimale Benevento**, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 614.848,00;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019 come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...*”;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

71,03% a carico delle utenze domestiche;

28,97% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Con votazione resa per alzata di mano: n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Iuliano Monica – Politano Paolo)

## DELIBERA

### Di approvare per l'anno 2021:

- il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato **Ambito Territoriale Ottimale Benevento**, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- **le tariffe della TARI** relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- di quantificare in € 614.848,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

## **SUCCESSIVAMENTE**

Su proposta del Sindaco- Presidente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione resa per alzata di mano: n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Iuliano Monica – Politano Paolo)

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

*IL SINDACO*  
f.to Dr. FERNANDO ERRICO

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data 02-07-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 02-07-2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-06-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 02-07-2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E' copia conforme all'originale da servire per  
uso amministrativo

Li 02-07-2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

in data 02-07-2021 n° reg. 266